

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione Controllata CCII n .R.G.6/2024

CIRELLI ANNAMARIA LUCIA VINCENZA

Liquidazione Controllata CCII n .R.G.7/2024

TOMAIUOLI MATTEO

Sentenza 24/2024

R.G. n.35-1/2022 Procedimento Unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE in Camera di Consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara – Presidente

dott.ssa Maria Angela Marchesiello – Giudice

dott. Antonio Lacatena – Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso dai coniugi Tomaiuoli Matteo, nato a Vico del Gargano (FG) il 13.10.1954 (c.f.: TMLMTT54R13L842R) e Cirelli Annamaria Lucia Vincenza, nata a Vico del Gargano (FG) il 05.07.1957 (c.f.: CRLNMR57L45L842Y), avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori (come da ultimo integrato in data 01/02/2024

(OMISSIS)

P.Q.M.

1. dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei sigg.ri Tomaiuoli Matteo (c.f.: TMLMTT54R13L842R) e Cirelli Annamaria Lucia Vincenza (c.f.: CRLNMR57L45L842Y).
2. nomina Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dott. Antonio Lacatena.
3. nomina Liquidatore, per tutte le procedure, il dott. Paolo Di Maio;
4. ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad esclusione del veicolo di proprietà del ricorrente, avente tg. BH 54120, che potrà continuare ad essere utilizzato fino alla sua liquidazione;
7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
8. fissa il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €1.800,00 (retribuzione di Tomaiuoli Matteo), con obbligo dei ricorrenti di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; dispone in analogia all'art. 147 CCII (già art. 47 l. fall.), che la casa di cui il debitore è proprietario "nei limiti in cui sia necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non possa essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione";

9. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
11. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
12. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
18. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
19. ordina la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio della debitrice.
- A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 14 febbraio 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 25/03/2024.

E' copia conforme all'originale

Foggia, li 25/03/2024



Il Funzionario Giudiziario

Antonio Carrozzino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Carrozzino", written over a horizontal line.